

8. Per le aree e gli edifici assoggettati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2.2.4, sono consentiti i soli interventi di:
 - a) allaccio ai pubblici servizi;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2.2.4, sono ammessi interventi di:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia di tipo A e B, compreso il recupero dei rustici;
 - d) ristrutturazione edilizia di tipo C;
 - e) sostituzione edilizia;
 - f) demolizione delle superfetazioni incongrue presenti;
 - g) nuova costruzione.
10. Gli interventi consentiti, sia quelli relativi agli spazi abitativi sia di pertinenza o accessori, dovranno interessare prioritariamente il recupero degli edifici e dei rustici inutilizzati esistenti; solo in assenza di alternative è ammessa la nuova costruzione.
11. Gli interventi di ristrutturazione di tipo C e di sostituzione edilizia sono ammissibili esclusivamente in assenza di qualsiasi valore ambientale o documentario degli edifici in oggetto; il progetto di ricostruzione dovrà tener conto del coerente inserimento ambientale nello specifico contesto.
12. I fabbricati conseguenti agli interventi di ricostruzione, se inseriti in cortine edilizie, potranno adeguarsi all'altezza dei fabbricati contermini sempre e solo per mezzo di sopralzi inseriti nelle cortine d'ambito, nel limite del numero dei piani consentiti, o del numero dei piani esistenti, o del numero di piani degli edifici contigui se più alti, e all'interno delle sagome di tali edifici; sono anche ammessi interventi finalizzati al prolungamento e alla sopraelevazione di edifici in testata ad una cortina e fino a raggiungere l'altezza dell'edificio in aderenza.
13. Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi che, oltre a modificare la sagoma dei fabbricati, comportano una traslazione del sedime del fabbricato nell'unità edilizia minima d'intervento, sono consentiti esclusivamente con strumento urbanistico esecutivo esteso a tutto l'ambito omogeneo in cui è collocata l'unità edilizia in oggetto.

Parametri e prescrizioni:

14. - It (indice di densità territoriale) = pari all'esistente, determinato dal volume di involucro edificato con esclusione delle superfetazioni
- Re (rapporto di copertura) = 40%
- D (distanza costruzioni) = articolo 1.2.3
- Dc (distanza confini) = articolo 1.2.3
- Ds (distanza strade) = articolo 1.2.3
- Df (visuale libera) = articolo 1.2.3
- H (altezza) = 10,70 m (o pari all'esistente)
- Np (numero piani) = 3 (o pari all'esistente)
- Standard aggiuntivi = nel caso d'ampliamento o insediamento di attività ammissibili con la residenza, dovranno essere assicurati standard aggiuntivi in conformità ai disposti dell'art. 3.2.4 punto 2 e 3.
15. È ammesso, anche in eccedenza all'indice sopra riportato, fino all'indice territoriale massimo di 2,20 mc/mq, il recupero del volume esistente, compresi i rustici, anche se attualmente destinato ad altri usi.

Disposizioni particolari:

16. L'intervento edilizio diretto, relativo alle aree e agli edifici non ancora assoggettati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo, dovrà essere accompagnato da adeguata ed esauriente documentazione dello stato di fatto dell'edificio interessato all'intervento.
17. I privati interessati possono presentare piani di recupero anche per aree ed edifici non ricadenti negli ambiti subordinati alla formazione di tali piani purché detti aree ed edifici siano ricompresi nelle 'zone di recupero' di cui all'art. 3.3.1 comma 4°.